

EMISSIONE DI NOTA DI CREDITO: LIMITI E NOVITA'


di Fabio Balestra e Matteo Valgiusti

Il ritardato o mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti è un evento che si manifesta più frequentemente nei periodi di crisi economica. Se il corrispettivo non può essere recuperato, vi è invece la possibilità di recupero per l'IVA versata, attraverso l'emissione di una nota di credito. Essa non può essere però emessa a discrezione del creditore e risulta perciò fondamentale conoscere la normativa vigente in materia, i casi aziendali che possono determinare l'emissione di una nota di credito, le disposizioni legislative che stabiliscono quando emetterla e le modalità di recupero IVA.

Le note di variazione devono essere distinte in:

³⁵₁₇ **Note di variazione in aumento**, obbligatorie in tutti i casi di aumento dell'imponibile e della relativa imposta successivamente all'emissione di fattura;

³⁵₁₇ **Note di variazione in diminuzione**, facoltative e possibili solo nei casi espressamente previsti dalla norma.



Le variazioni in aumento

Per quanto riguarda **l'aumento dell'imponibile e dell'imposta**, il legislatore ha disposto **l'obbligatorietà della variazione** procedendo alla fatturazione.

Infatti quando successivamente alla emissione o alla registrazione di una fattura, l'ammontare di imponibile e/o imposta aumenta per un qualsiasi motivo, occorre seguire le disposizioni dell'art. 21 D.P.R n. 633/72 e seguenti emettendo una **fattura integrativa**, annotarla nel registro delle **fatture emesse**, contabilizzarla nella **liquidazione periodica** e nella **dichiarazione annuale di competenza**.

Ipotesi 1

Quando la fattura errata è stata emessa, consegnata e registrata occorre attivare la procedura di regolarizzazione prevista dall'art. 26 D.P.R n. 633/72, emettendo una **fattura integrativa** con tutte le indicazioni previste dall'art. 21 del Dpr 633/72 richiamando espressamente la fattura originaria "da correggere".

Ipotesi 2

Se la fattura non è ancora stata emessa o non consegnata al cliente non è necessario attivare alcuna variazione in aumento essendo possibile l'annullamento e la successiva sostituzione con una fattura corretta e regolare.

Le variazioni in diminuzione

Per ciò che concerne le **variazioni in diminuzione**, sono facoltative ed ammesse limitatamente alle fattispecie espressamente previste dalla norma.

Nota bene

Infatti esse rappresentano un diritto del cedente/prestatore esercitabile solo al ricorrere di alcune **condizioni**.

L'art. 26 del D.P.R 633/72 che disciplina la **modalità di emissione** della nota di credito in diminuzione al comma 2 sancisce che:

*“Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, **in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose** o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25”*

Il successivo comma 3 fissa i **limiti temporali** dell'emissione delle note di variazione, in particolare:

*“Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate **dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile** qualora gli eventi ivi indicati si verificano in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione del settimo comma dell'art. 21”*

Le **variazioni in diminuzione** possono quindi essere effettuate **senza limiti di tempo** nelle ipotesi di:

- 1. Vizi o clausole contrattuali:** nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili dell'operazione originaria. E' necessario che la causa sia espressa da un **atto amministrativo o giudiziale pronunciato da un organo competente**.
- 2. Abbuoni o sconti previsti contrattualmente:** per poter effettuare la variazione in diminuzione occorre che gli sconti e gli abbuoni **siano previsti nel contratto originario** sin dall'inizio e subordinati al raggiungimento di determinate condizioni, come ad es. i contratti di somministrazione che riconoscono uno sconto al raggiungimento di un determinato volume d'acquisti in un determinato lasso temporale stabilito in contratto.

3. Mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive infruttuose; approfondiremo questo aspetto a breve.

Possono invece essere effettuate **nel termine di un anno** dall'effettuazione dell'operazione imponibile originaria nei seguenti casi:


- 1.** Ipotesi riportate sopra in caso di **sopravvenuto accordo tra le parti**.
- 2. Rettifica di inesattezze della fatturazione** che abbiano dato luogo all'applicazione del **comma 7 dell'art. 21**: si tratta del caso di emissione di fattura per operazioni inesistenti o con indicazione di corrispettivi o imposte in misura superiore a quella reale.

In sintesi

Limite temporale di emissione della variazione in diminuzione	
1 anno	⇒ se interviene un accordo fra le parti
1 anno	⇒ se vi è rettifica di inesattezze ex co. 7 art. 21
No limiti di tempo	⇒ se le clausole o i vizi sono previsti contrattualmente
No limiti di tempo	⇒ se intervengono specifiche disposizioni di legge

Secondo la **R.M. n. 449 del 21 novembre 2008**, il limite di due anni per la detrazione dell'iva opera anche per le note di credito emesse a seguito di **una risoluzione di contratto**.

Infatti, ai sensi della citata risoluzione, pur se la variazione in diminuzione può avvenire **senza alcuna soglia temporale**, valgono sempre le limitazioni contenute all'art. 19 del decreto IVA, secondo il quale la detrazione dell'IVA deve essere operata, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.



Il caso del “mancato incasso”

Particolare attenzione occorre riservare al mancato incasso delle fatture emesse, solo in alcuni casi infatti il creditore che ha versato IVA a seguito di emissione di fattura attiva, ma non ha incassato il relativo corrispettivo, può evitare il pagamento dell'imposta.

In particolare **il creditore è tenuto ad esperire le opportune azioni esecutive oppure a partecipare alle procedure concorsuali, pena la perdita della possibilità di emissione della nota di credito.**

Occorre sottolineare che l'operatività della disposizione legittimante la variazione in diminuzione è condizionata, analogamente alle altre fattispecie disciplinate dall'articolo 26, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, al **presupposto che per l'operazione posta in essere sia stata emessa e registrata la relativa fattura.**

Nota bene

Ne consegue che la disposizione non è applicabile per le operazioni effettuate senza emissione della fattura dai soggetti di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 1972, i cui incassi vengono globalmente annotati nel registro dei corrispettivi.

Ove, invece, sia stata emessa la fattura e si sia provveduto alla successiva registrazione, è necessario accertare **il momento in cui vengano ad esistenza le ipotesi di insolvenza** e cioè per mancato pagamento in tutto o in parte a **causa di procedure concorsuali** (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc) o di **procedure esecutive individuali**.

A tal proposito è intervenuta la **CM 77/E del 17/04/2000** fornendo **precise e chiare indicazioni** per individuare il **momento a partire dal quale** il cedente/prestatore di servizio **può effettuare la variazione in diminuzione delle fatture insolute**.

CM 77/E del 17/04/2000



Momento esatto che autorizza la procedura di variazione nei casi di procedure concorsuali ed esecutive rimaste infruttuose

Procedure concorsuali

E' da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il **soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno**, in tutto o in parte, **per insussistenza di somme disponibili**, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo.

Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l'acclarata insolvenza dell'importo fatturato e **l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale**, dall'altro la necessaria **partecipazione del creditore al concorso**.

Definito in tal senso il **presupposto** che legittima in capo al creditore, sia esso il cedente od il prestatore del servizio, la variazione in diminuzione, una volta verificatasi la infruttuosità a seguito della mancata distribuzione dei beni nell'ambito di una procedura concorsuale, occorre distinguere le varie tipologie di procedure contemplate dalla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) e, nell'ambito di ciascuna di esse, individuare il momento in cui detto presupposto viene ad esistenza.

In particolare per i seguenti tipi di procedura concorsuale la CM 77/E/2000 individua il **momento rilevante ai fini IVA per la variazione in diminuzione:**

³⁵₁₇ **Fallimento con piano di riparto:** scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (il piano di riparto dell'attivo è divenuto definitivo);

³⁵₁₇ **Fallimento senza piano di riparto:** scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento;

³⁵₁₇ **Liquidazione coatta e amministrativa:** scadenza del termine per le opposizioni al piano di riparto (20 gg dalla pubblicazione in GU del deposito presso la cancelleria del Tribunale);

³⁵₁₇ **Concordato fallimentare:** solo dopo che la sentenza di omologa è passata in giudicato. Idem in caso di concordato fallimentare a seguito di liquidazione coatta e amministrativa;

³⁵₁₇ **Concordato preventivo:** solo per i creditori chirografari, per la parte percentuale del loro credito non soddisfatto al termine della chiusura della procedura;

³⁵₁₇ **Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi:** non rientra fra le fattispecie per le quali è ammessa la variazione in quanto lo scopo è quello della continuazione dell'impresa.

Procedure esecutive individuali

Nell'ipotesi di mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive rimaste infruttuose, si osserva, che **il presupposto** legittimante la variazione in diminuzione viene ad esistenza quando il credito del cedente del bene o prestatore del servizio **non trova soddisfacimento** attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato ovvero quando **sia stata accertata e documentata** dagli organi della procedura **l'insussistenza di beni da assoggettare all'esecuzione.**

In particolare per i seguenti casi di procedura esecutiva individuale la CM 77/E/2000 individua il **momento rilevante ai fini IVA per la variazione in diminuzione:**

³⁵₁₇ **In presenza di beni:** dopo la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni dell'esecutato;

³⁵₁₇ **In assenza di beni:** previo accertamento e documentazione da parte degli organi della procedura dell'insussistenza dei beni da assoggettare ad esecuzione.

Esempio

La società Alfa SRL emette fattura nei confronti di altra società, tale fattura rimane insoluta. In un primo momento la Alfa SRL si accorda con il debitore per una riduzione consensuale del debito, per venire incontro alle esigenze della controparte. In seguito, al protrarsi dell'inadempimento, viene attivata una procedura esecutiva che si rivela infruttuosa. In questo caso la quota parte del corrispettivo non pagata per accordo tra le parti può essere soggetta ad emissione di nota di credito nel termine di un anno dal momento dell'accordo mentre la quota parte relativa alla procedura esecutiva infruttuosa dovrà attendere il momento della sussistenza dell'infruttuosità ex CM 77/E/2000.

Il termine temporale per l'esercizio del diritto di detrazione

In ordine al termine ultimo di attivazione della procedura di variazione, l'Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 89/E del 2002, richiamando l'art. 19 comma secondo del Decreto Iva, ha stabilito che il diritto alla detrazione dell'imposta può essere esercitato al più tardi con **la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si verifica il presupposto per operare la variazione in diminuzione (da verificare con riferimento alla sussistenza dell'infruttuosità come stabilito dalla CM 77/E/2000).**

Esempio

La società Beta SRL, a seguito di fattura emessa insoluta decide di attivare una procedura esecutiva attraverso uno studio legale. Verificata l'infruttuosità a seguito di un verbale di pignoramento negativo nel dicembre 2012 (presupposto per la variazione) può emettere la nota di credito per l'intero importo non riscosso entro dicembre 2014 (limite temporale).

La fattura semplificata e le note di variazione

Accanto alla nuova fattura semplificata il legislatore ha introdotto, con l'art. 21- bis del D. P. R. 633/1972, la possibilità di emettere in forma semplificata anche la fattura integrativa di cui all'art. 26 del medesimo decreto. Non essendo stato modificato anche lo stesso art. 26 nascono alcuni dubbi interpretativi; in particolare non è chiaro se la semplificazione possa riguardare solo le variazioni attive con fattura integrativa o anche le variazioni in diminuzioni con nota di credito. Da un'analisi sistematica sembrerebbe più opportuno credere che la semplificazione riguardi solo le variazioni attive, essendo le variazioni in diminuzione disciplinate sul piano sostanziale dall'art. 26 che, come ricordato, non è stato modificato e richiama le regole di fatturazione con solo riferimento per i documenti attivi. Sull'argomento sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate.

6 febbraio 2013

Fabio Balestra e Matteo Valgiusti